Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — ROMA - Martedì, 14 marzo 1933 - ANNO XI — Numero 61

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere in Milano la IV Mostra d'arte del Sindacato fascista belle arti di Lombardia.

Con decreto in data 20 febbraio 1933-XI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo successivo, registro n. 2 Finanze, foglio n. 341, il Sindacato fascista belle arti di Lombardia è stato autorizzato a promuovere a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la IV Mostra d'arte del Sindacato stesso indetta a Milano dal 1° al 31 marzo 1933-XI.

(814)

Autorizzazione a promuovere in Roma una Esposizione di lavori manuali ed artistici delle scolaresche giapponesi.

Con decreto in data 21 febbraio 1933-XI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo successivo, registro n. 2 Finanze, foglio n. 334, l'Associazione per l'incoraggiamento delle belle arti nelle Scuole giapponesi è stata autorizzata a promuovere, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, una Esposizione di lavori manuali ed artistici delle scolaresche giapponesi che avrà luogo a Roma nella primavera del 1933-XI.

(815)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 dicembre 1932, n. 2050.
Revoca delle dichiarazioni di zona malarica per i territori dei comuni di Colico ed altri della provincia di Como.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 157 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Nostro decreto 1° agosto 1907, n. 636, e il regolamento approvato con Nostro decreto 28 febbraio 1907, n. 61, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;
Veduto il Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, che apporta modifiche sull'ordinamento sanitario del Regno;
Veduti i Nostri decreti 25 agosto 1902, n. 390, 1° agosto 1904, n. 476, e 27 maggio 1909, n. 370, con i quali fu rispettivamente provveduto alle delimitazioni delle zone malariche dei territori dei comuni di Colico, Gera Lario e Sorico, di Airuno, Annone di Brianza, Brivio, Carlazzo, Valsolda, Erba, Pusiano e delle frazioni Bene Lario del comune di Grandola e Uniti, Cassina Mariaga del comune di Erba, Cesena Brianza e Suello del comune di Cesello di Brianza, Moiana del comune di Merone, Penzano del comune di Eupilio, Piano Porlezza del comune di Carlazzo e Capiate del comune di Olginate della provincia di Como;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono revocate le dichiarazioni di zona malarica fatte con i suindicati Nostri decreti per i territori dei comuni di Colico, Gera Lario, Sorico, Airuno, Annone di Brianza, Brivio, Carlazzo, Valsolda, Erba, Pusiano e delle frazioni Bene Lario del comune di Grandola e Uniti, Cassina Mariaga del comune di Erba, Cesena Brianza e Suello del comune di Cesello di Brianza, Moiana del comune di Merone, Penzano del comune di Eupilio, Piano Porlezza del comune di Carlazzo e Capiate del comune di Olginate della provincia di Como, il cui territorio è pertanto del tutto immune da malaria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 330, foglio 29. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 gennaio 1933, n. 133.
Proroga di una norma transitoria circa la formazione dei Consigli di disciplina per gli ufficiali della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;
Vista la legge 17 marzo 1930, n. 337, che modifica nella parte riguardante i Consigli di disciplina, la predetta legge 11 marzo 1926;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuto urgente e necessario prorogare la disposizione transitoria prevista nella tabella di formazione del Consiglio di disciplina per gli ufficiali della Regia aeronautica, allegata alla su citata legge 17 marzo 1930;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina e per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La facoltà concessa al Ministro per l'aeronautica di sostituire i generali di squadra e di divisione con ufficiali generali di grado immediatamente inferiore, nella formazione dei Consigli di disciplina per gli ufficiali della Regia aeronautica, prevista dalla tabella (allegato 3) annessa alla legge 17 marzo 1930, n. 337, è prorogata dal 31 dicembre 1932 sino all'anno 1934 incluso.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Nostro Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — GAZZERA — SIRIANNI — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 330, foglio 21. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 febbraio 1933, n. 134.
Modifica delle piante organiche di alcune preture del distretto della Corte di appello di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 12 della legge 17 aprile 1930, n. 421;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal 1° aprile 1933 le piante organiche delle preture di Abbazia, Aidussina, Capodistria, Cividale, Pola, Postumia, Tolmino, Trieste e Udine del distretto della Corte d'appello di Trieste, restano determinate dall'unita tabella, sottoscritta, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Cairo, addì 23 febbraio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 330, foglio 32. — MANCINI.

Tabella.

SEDI	Primi pretori, Pretori e Pretori aggiunti
Abbazia	2
Aidussina	1
Capodistria	1
Cividale	2
Pola	3
Postumia	1
Tolmino	1
Trieste	20
Udine	5

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re

Il Ministro per la grazia e giustizia:
DE FRANCISCI.

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1933.
Norme speciali tecniche per l'esportazione dei pomidoro.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1272, con la quale fu istituito un marchio nazionale per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli;
Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, convertito in legge con la legge 20 maggio 1928, n. 1151, portante norme integrative della legge predetta;
Visto il R. decreto 17 novembre 1927, n. 2172, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1272;
Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, convertito in legge con la legge 13 dicembre 1928, n. 2938, portante un'aggiunta all'art. 15 della legge 23 giugno 1927, n. 1272;
Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, convertito in legge con la legge 24 giugno 1929, n. 1170, portante norme per la rispedizione all'estero dei prodotti ortofrutticoli soggetti all'obbligo del controllo preventivo;
Visto la legge 8 luglio 1929, n. 1365, con la quale è stato esteso l'istituto dell'oblazione alle contravvenzioni alla legge sul marchio nazionale di esportazione;
Considerata l'opportunità di rivedere le norme speciali tecniche per l'esportazione dei pomidoro emanate con decreto Ministeriale 15 febbraio 1932 e integrate con decreto Ministeriale 27 aprile 1932;
Sulla proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

Decreta:

Art. 1.

L'applicazione del marchio nazionale, istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272, è estesa all'esportazione dei pomidoro.
Gli esportatori autorizzati, a termini della legge predetta, all'uso del marchio nazionale per l'esportazione dei pomidoro, sono tenuti all'osservanza delle norme appresso indicate.
L'osservanza di tali norme, ai sensi del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 2938, è resa altresì obbligatoria, nei modi e nei limiti previsti dal presente decreto, indistintamente per tutte le spedizioni all'estero dei pomidoro, ancorchè non coperte dal marchio nazionale.

Art. 2.

TIPI.

Agli effetti dell'esportazione, i pomidoro sono distinti secondo i tipi seguenti:
a) pomidoro tondo-lisci;
b) pomidoro costoluti.
Non rientrano nel tipo « tondo-lisci » i pomidoro che presentano, dalla parte del peduncolo, costolature profonde, estese oltre la metà del frutto.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da pomidoro di un sol tipo tra quelli suindicati.

Art. 3.

REQUISITI QUALITATIVI.

I pomidoro destinati all'esportazione devono essere sani, puliti, asciutti, turgidi, di forma e di aspetto normali in rapporto al tipo, di giusta maturazione commerciale, esenti da screpolature, da lesioni, da ammaccature, da sostanze estranee e da altri difetti che ne pregiudichino la resistenza, la commestibilità e in modo sensibile l'aspetto.

Quali requisiti minimi di giusta maturazione devono considerarsi il generale diffuso cambiamento del colore verde e la presenza di sfumature rosee all'esterno. I pomidoro devono comunque essere ben consistenti per giungere in buono stato sui mercati di destinazione.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da pomidoro di uniforme grado di maturazione.

Art. 4.

CALIBRAZIONE.

Salvo quanto previsto al successivo terzo comma, è vietata l'esportazione di pomidoro tondo-lisci e costoluti di circonferenza inferiore a 14 cm., intendendosi per circonferenza quella della sezione massima normale all'asse del frutto.

I pomidoro tondo-lisci devono essere calibrati secondo le seguenti categorie di grossezza:

da 21 a 25 cm. di circonferenza: distinguibile con le lettere BB;

da 18 a 21 cm. di circonferenza: distinguibile con la lettera B;

da 16 a 18 cm. di circonferenza: distinguibile con la lettera A;

da 14 a 16 cm. di circonferenza: distinguibile con la lettera C.

In via transitoria, per la campagna 1933, è ammessa una categoria supplementare, da 12 a 14 cm. di circonferenza, distinguibile con le lettere CC.

I pomidoro costoluti devono essere calibrati secondo le seguenti categorie di grossezza:

da 24 a 30 cm. di circonferenza: distinguibile con le lettere BBC;

da 19 a 24 cm. di circonferenza: distinguibile con le lettere BC;

da 14 a 19 cm. di circonferenza: distinguibile con le lettere AC.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da pomidoro di una sola delle suindicate categorie.

Art. 5.

TOLLERANZE.

Sono ammesse le seguenti tolleranze, riferibili al contenuto di ogni imballaggio:

— 6 %, in numero, di frutti non aventi i requisiti qualitativi stabiliti all'art. 3;

— 10 %, in numero, di frutti di circonferenza superiore od inferiore di 1 centimetro ai limiti fissati per ogni categoria di grossezza all'art. 4, fermo però il divieto di spedire pomidoro al disotto dei limiti minimi di cui al primo e al terzo comma dello stesso art. 4.

Art. 6.

IMBALLAGGI.

Per l'esportazione dei pomidoro sono prescritti i seguenti imballaggi:

1 - *Cassettina parallelepipeda chiusa,* avente le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 38, larghezza cm. 26, altezza cm. 8/9 e le seguenti caratteristiche: testate di un sol pezzo dello spessore di mm. 10, fiancate di un sol pezzo dello spessore di mm. 4, fondo e coperchio al massimo di tre pezzi dello spessore di mm. 4 intervallati di un centimetro, due listelli di rinforzo larghi cm. 3 e spessi mm. 4 da inchiodarsi sopra il coperchio in corrispondenza delle testate.

2 - *Cassetta parallelepipeda chiusa,* avente le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 46, larghezza cm. 30, altezza cm. 12/13 e le seguenti caratteristiche: testate di un pezzo dello spessore di mm. 10, fiancate di un sol pezzo dello spessore di mm. 4, fondo e coperchio al massimo di tre pezzi dello spessore di mm. 4 intervallati di un centimetro, due listelli di rinforzo larghi cm. 3 e spessi mm. 4 da inchiodarsi sopra il coperchio in corrispondenza delle testate.

3 - *Cassetta aperta accatastabile,* avente le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 53, larghezza cm. 40, altezza cm. 11/12 e le seguenti caratteristiche: testate di un sol pezzo dello spessore di mm. 4, fiancate di un sol pezzo dello spessore di mm. 10, fondo di più pezzi trasversali ben combacianti dello spessore di mm. 4 inchiodati sulle fiancate, 4 cantonali a sezione triangolare con i due lati uguali di cm. 5 e sporgenti cm. 3 dal bordo superiore delle fiancate delle testate, 4 listelli agli angoli del fondo larghi cm. 2 e spessi mm. 10 inchiodati sulle testate e sulle fiancate in corrispondenza della sezione triangolare dei 4 cantonali, in modo da rendere possibile l'incastro delle cassette nell'accatastamento.

4 - *Gabbietta parallelepipeda chiusa,* avente le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 46, larghezza cm. 30, altezza cm. 12/13 e costruita a regola d'arte.

5 - *Gabbietta troncopiramidale chiusa,* avente le seguenti dimensioni interne: superiori cm. 46 × 28, inferiori centimetri 34 × 16, altezza cm. 17, e costruita a regola d'arte.

Gli spessori sopra indicati valgono per gli imballaggi costruiti in pioppo, in abete o in altre essenze dolci; per imballaggi costruiti in faggio o in altre essenze affini (dure) tali spessori possono essere ridotti di due millimetri per le testate delle cassette chiuse e per le fiancate delle cassette accatastabili e di un millimetro per gli altri elementi.

Gli imballaggi devono essere nuovi, puliti, asciutti e inchiodati a regola d'arte.

Per consentire lo smaltimento delle giacenze è tollerato, in via transitoria, per la campagna 1933, l'uso di imballaggi che, pur rispondendo ai tipi suindicati, presentino dimensioni e caratteristiche di costruzione differenti, a condizione che la tara non superi il 18 % del peso lordo.

Art. 7.

IMPACCO.

Nelle cassettine, cassette e gabbiette parallelepipede e nelle gabbiette troncopiramidali, i pomidoro devono essere impaccati a strati ordinati. Nelle cassette accatastabili possono anche essere posti alla rinfusa.

L'impacco deve essere effettuato a regola d'arte e in modo da occupare la completa capacità degli imballaggi. I vari strati devono risultare uniformi per composizione e qualità.

I materiali d'impacco e di addobbo devono essere nuovi, puliti, asciutti e inodori. Si raccomanda di usare, per il ri-

vestimento interno degli imballaggi, carta pergamina di colore blu.

È raccomandato l'impacco « diagonale » dei frutti, effettuabile secondo uno degli schemi seguenti:

disposizione 3-2

disposizione 3-3

disposizione 4-3

disposizione 4-4

Art. 8.

INDICAZIONI.

All'esterno di ogni imballaggio contenente pomidoro per l'esportazione devono essere apposte, in modo indelebile e chiaramente leggibile, le seguenti indicazioni:

a) denominazione, sede ed eventualmente marca della ditta esportatrice; potrà essere usata anche la sola marca quando essa sia regolarmente registrata presso l'Ufficio della proprietà intellettuale e sia stata preventivamente depositata all'Istituto nazionale per l'esportazione;

b) tipo del prodotto e cioè le espressioni « pomidoro tondo-liscio » (« Runde Tomaten » in tedesco e « Round Tomatoes » in inglese) o « pomidoro costoluto » (« Gerippte Tomaten » in tedesco e « Ridged Tomatoes » in inglese) a cui può seguire, eventualmente, l'indicazione della zona di produzione;

c) categoria di grossezza, e cioè le lettere BB o B o A o C o CC o BBC o BC o AC, secondo quanto previsto all'articolo 4, a cui può seguire, eventualmente, l'indicazione del numero dei frutti;

d) marchio nazionale per le ditte autorizzate.

Tali indicazioni devono figurare tutte raggruppate su di una testata, eventualmente in etichette di carta bene incollate e, quando ciò non sia possibile, sul coperchio o su di un cartellino fortemente assicurato all'imballaggio.

Art. 9.

Imballaggi speciali.

È data facoltà all'Istituto nazionale per l'esportazione di autorizzare l'adozione di sistemi speciali di calibrazione, di impacco e di imballaggio quando rappresentino, a suo giudizio, un miglioramento su quelli prescritti dal presente decreto. L'autorizzazione speciale stabilirà tutte le particolari condizioni alle quali è subordinata.

Art. 10.

CONTROLLO SULLE SPEDIZIONI.

Tutte le spedizioni di pomidoro dirette all'estero sono soggette a controllo.

Detto controllo si esegue nelle stazioni ferroviarie, all'atto del carico della merce e prima della stipulazione del contratto di trasporto, ovvero nei porti, al momento dell'imbarco della merce e, per le spedizioni fatte per via ordinaria, secondo le disposizioni che verranno date dall'Istituto nazionale per l'esportazione.

Esso viene effettuato dagli ispettori dell'Istituto predetto e, secondo le norme da esso stabilite, dal personale della Milizia ferroviaria, della Milizia portuaria e della Regia dogana, a seconda dei casi.

Le ditte che intendono effettuare spedizioni all'estero di pomidoro, devono, non meno di quarantotto ore prima del carico o dell'imbarco della merce, far pervenire la richiesta di controllo all'Ispettorato di zona dell'Istituto nazionale per l'esportazione ovvero al Comando di milizia ferroviaria del luogo di partenza della merce o, in mancanza, a quello viciniore.

La richiesta di controllo può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato ed anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta deve specificare per ogni singola spedizione:

a) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportare della merce e in caso di società o consorzio (oltre la denominazione e la sede) il nome, il cognome e il domicilio dei legali rappresentanti;

b) l'indicazione dell'albo nel quale l'esportatore o la società o il consorzio sono inscritti e del relativo numero di iscrizione o, in caso di produttore esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale a termini degli articoli 2 e 3 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 697;

c) il nome, il cognome e il domicilio della persona eventualmente incaricata per conto dell'esportatore della merce di assistere al controllo;

d) il numero dei colli;

e) la destinazione;

f) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce per il carico;

g) la data e la firma del richiedente.

Qualora la richiesta di controllo sia presentata da uno spedizioniere, alla richiesta stessa deve essere unita la delega scritta dall'esportatore della merce e l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione conseguita a termine degli articoli 2 e 14 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 697. La delega dell'esportatore della merce, quando ha carattere permanente, deve essere depositata presso il centro di controllo o presso il Comando di Milizia ferroviaria competenti.

Gli organi preposti al controllo notificheranno al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato.

Qualora la richiesta di controllo non sia susseguita dalla presentazione della merce, chi ha avanzato tale richiesta è

tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale per l'esportazione la spesa sostenuta per predisporre il controllo stesso.

All'atto della presentazione della merce al controllo, l'esportatore deve consegnare all'addetto al controllo una distinta in duplice copia dei colli che intende spedire suddivisi secondo il tipo e, per ogni tipo, secondo le rispettive categorie di calibrazione.

Qualora la merce risulti rispondente alle disposizioni di legge, l'addetto al controllo rilascia un « certificato di ispezione », intestato all'esportatore. Per le spedizioni ferroviarie tale certificato deve allegarsi ai documenti di viaggio per essere presentato alle autorità ferroviarie e doganali; per le spedizioni via mare o via ordinaria il certificato viene consegnato all'esportatore perchè lo presenti alle autorità doganali all'imbarco o all'uscita dal Regno. Una copia della distinta di cui al comma precedente, sarà posta nell'interno del carro insieme con la copia della lettera di vettura prevista dai regolamenti ferroviari.

Le partite di pomidoro dirette ad una stazione dell'interno e da questa rispedite all'estero, senza essere asportate dall'ambito ferroviario, si presumono dirette all'estero fin dall'origine. Conseguentemente, tali partite devono aver subito il controllo alla stazione originaria di partenza.

Per le rispedizioni dai centri di rispedizione di Bologna e di Verona, ammessi a fruire della concessione della tassazione unica, di cui ai decreti 12 giugno 1930, n. 2691, e 21 luglio 1931, n. 185, del Ministro per le comunicazioni, è ammessa la effettuazione del controllo presso i centri medesimi, col conseguente rilascio del certificato di ispezione. In caso di merce accompagnata da certificato di ispezione rilasciato alla stazione originaria di partenza, il certificato stesso perde la sua validità, ai fini della rispedizione per l'estero, dopo ventiquattro ore dall'arrivo della merce al centro di rispedizione o, comunque, quando la composizione originaria del carico abbia subito modificazioni. La rispedizione in questo caso non può avvenire che previo nuovo controllo con esito favorevole presso il centro di rispedizione e conseguente rilascio di un nuovo certificato di ispezione.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato di ispezione.

Ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, la dichiarazione di qualifica deve contenere le seguenti indicazioni:

a) quando si tratti di carro contenente esclusivamente pomidoro, la quantità di essi;

b) quando si tratti di spedizioni miste di pomidoro e di altri prodotti ortofrutticoli, la specie dei diversi prodotti e la relativa quantità.

Le autorità ferroviarie, fermo restando il disposto del quarto capoverso dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, e del terzo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, rifiuteranno la spedizione o la rispedizione all'estero, e le autorità doganali vieteranno l'uscita dal Regno, di qualunque partita di pomidoro che non sia accompagnata dal certificato di ispezione e di quelle per le quali manchi la dichiarazione di qualità di cui al comma precedente.

Art. 11.

SANZIONI.

Le trasgressioni alle norme portate dal presente decreto sono punite ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, e dell'art. 3 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500.

Art. 12.

Con il presente decreto sono abrogati e sostituiti il decreto Ministeriale 15 febbraio 1932-X con il quale furono approvate le norme speciali tecniche per l'esportazione dei pomidoro e il decreto Ministeriale 27 aprile 1932-X, con il quale furono emanate disposizioni integrative di quelle approvate con il decreto predetto.

Art. 13.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro per le corporazioni:*
ASQUINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

(808)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1933.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli a cedere alla Banca agricola commerciale del Mezzogiorno l'esercizio di alcune filiali.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio del Banco di Napoli è autorizzata a cedere alla Banca agricola commerciale del Mezzogiorno, con sede in Napoli, le filiali di Galdo, Rutino e Casalbuono, già appartenenti alla cessata Cassa di risparmio salernitana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(819)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1933.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Venezia a rilevare dalla Cassa di risparmio della Marca Trivigiana la filiale di Meolo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Venezia è autorizzata a rilevare dalla Cassa di risparmio della Marca Trivigiana con sede in Treviso la filiale di Meolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

(820)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-155.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Slavec fu Matteo, nato a Tomadio il 17 dicembre 1896 e residente a Tomadio n. 80, è restituito nella forma italiana di « Salvi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
1. Francesca Slavec nata Sonc di Antonio, nata il 25 aprile 1895, moglie;
2. Milano di Giuseppe, nato il 26 settembre 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8500)

N. 11419-155-II.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Francesca Sonc di Antonio in Salvi, nata a Tomadio il 25 aprile 1895 e residente a Tomadio n. 80, è restituito nella forma italiana di « Soncino ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
1. Rosa di Francesca, nata il 2 luglio 1915, figlia;
2. Giuseppe di Francesca, nato il 7 marzo 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8501)

N. 11419-156.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Slavec fu Giuseppe, nato a Tomadio il 9 dicembre 1855 e residente a Tomadio n. 78, è restituito nella forma italiana di « Salvi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Giovanna Slavec nata Trampuz fu Stefano, nata il 18 novembre 1851, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8502)

N. 11419-157.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale

5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Slavec di Giuseppe, nato a Tomadio il 5 ottobre 1898 e residente a Tomadio n. 82, è restituito nella forma italiana di « Salvi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Slavec nata Znidarsic di Antonio, nata il 5 ottobre 1897, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 24 maggio 1923, figlio;
3. Vladimiro di Giuseppe, nato il 28 novembre 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8503)

N. 11419-158.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Slavec fu Francesco, nato a Tomadio il 23 aprile 1862 e residente a Tomadio n. 82, è restituito nella forma italiana di « Salvi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Slavec nata Ukmar fu Giuseppe, nata il 5 aprile 1866, moglie;
2. Matilde di Giuseppe, nata il 23 febbraio 1906, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8504)

N. 11419-159.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Sonc fu Giuseppe, nato a Tomadio il 4 ottobre 1873 e residente a Tomadio n. 18, è restituito nella forma italiana di « Soncino ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Emilia Sonc nata Rener fu Ferdinando, nata il 10 luglio 1871, moglie;
2. Melchiore di Giuseppe, nato il 4 gennaio 1900, figlio;
3. Vittorio di Giuseppe, nato il 18 aprile 1902, figlio;
4. Rosa di Giuseppe, nata il 16 marzo 1906, figlia;
5. Giuseppe di Giuseppe, nato il 10 aprile 1908, figlio;
6. Albino di Giuseppe, nato il 9 marzo 1910, figlio;
7. Luigi di Giuseppe, nato il 19 giugno 1912, figlio;
8. Danila di Giuseppe, nata il 16 luglio 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8505)

N. 11419-160.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Sonc fu Giuseppe, nato a Tomadio il 29 novembre 1886 e residente a Tomadio n. 55, è restituito nella forma italiana di « Soncino ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Amalia Sonc nata Laurencic di Andrea, nata il 1° luglio 1889, moglie;
2. Francesco di Francesco, nato il 4 febbraio 1915, figlio;
3. Luigi di Francesco, nato il 4 febbraio 1915, figlio;
4. Miroslao di Francesco, nato il 30 gennaio 1917, figlio;
5. Vittoria di Francesca, nata il 2 gennaio 1919, figlia;
6. Dusan di Francesco, nato il 29 agosto 1921, figlio;
7. Casimiro di Francesco, nato il 14 ottobre 1927, figlio;
8. Paolina fu Giuseppe, nata il 10 luglio 1903, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8506)

N. 11419-160-II.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecu-

zione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Giovanna Slavec fu Paolo vedova Sonc, nata a Tomadio il 28 marzo 1863 e residente a Tomadio, 55, sono restituiti nella forma italiana di « Salvi » e « Soncino ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8707)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 286.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 119 — Data: 8 novembre 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Irianni on. Ambrogio per conto della Società « Asti » — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 300, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1932.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2150 — Data: esercizio 1919-1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Debito pubblico — Intestazione: Salvucci Lucia fu Donato, minore sotto la p. p. della madre Salvucci Maria di Raffaele ved. Salvucci presentata dalla titolare pel tramutamento e con delega pel ritiro dei nuovi titoli a Rossi Giuseppe di Pietro di S. Donato, ecc. — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 210, consolidato 3,50 %, con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 25 febbraio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(722)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 138 — Numero del certificato provvisorio: 5249 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Varese — Intestazione: Gamberini Angelo di Emilio, domic. a Varese — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 139 — Numero del certificato provvisorio: 6910 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Campobasso — Intestazione: Fagnani Giacinto — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 140 — Numero del certificato provvisorio: 644 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 10 marzo 1927 — Ufficio di emissione: Mogadiscio (Somalia) — Intestazione: Alì Masser, domic. ad Afgoi (Somalia) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 141 — Numero del certificato provvisorio: 800 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 8 aprile 1927 — Ufficio di emissione: Mogadiscio (Somalia) — Intestazione: Abdullai Fara, domic. al Villaggio Duca Abruzzi (Somalia) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 142 — Numero del certificato provvisorio: 27006 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 2 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Treviso — Intestazione: Saccol Vittorio fu Antonio, domic. a Cornuda (Treviso) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 143 — Numero del certificato provvisorio: 31248 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 7 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Treviso — Intestazione: Brionese Tullio fu Giovanni, domic. a Vedelago (Treviso) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 144 — Numero del certificato provvisorio: 6825 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pescara — Intestazione: Donatelli Primo fu Francesco, domic. a S. Valentino d'Abruzzo (Pescara) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 145 — Numero del certificato provvisorio: 10407 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Treviso — Intestazione: Sartori don Antonio di Giuseppe, domic. a Cordignano (Treviso) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 147 — Numero del certificato provvisorio: 3415 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 29 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Massa — Intestazione: Zanchetti Marietta fu Luigi, domic. a Carrara (Massa) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 148 — Numero del certificato provvisorio: 8746 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Campobasso — Intestazione: Frezza Giuseppe fu Silverio, domic. a Tufara (Campobasso) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 149 — Numero del certificato provvisorio: 451 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 21 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Guaschino Luigi fu Giuseppe, domic. a Santa Maria del Tempio, frazione di Casale Monferrato — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 150 — Numero del certificato provvisorio: 330 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 4 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Macerata — Intestazione: Palmieri Gustavo fu Ippolito, domic. a Macerata — Capitale: L. 0.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 151 — Numero del certificato provvisorio: 26451 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 2 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Venezia — Intestazione: Roncolato Antonio fu Fiorenzo, domic. a Venezia — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 152 — Numero del certificato provvisorio: 28123 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 26 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Venezia — Intestazione: Voltan Giovanni — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 152-*bis* — Numero del certificato provvisorio: 18786 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 26 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Venezia — Intestazione: Pettenò Massimiliano fu Luigi, domic. a Favaro (Venezia) — Capitale L. 100

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 153 — Numero del certificato provvisorio: 7503 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Venezia — Intesta-

zione: Cordella Alfredo fu Filippo, domic. a Fermo (Ascoli) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 154 — Numero del certificato provvisorio: 27711 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 2 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Treviso — Intestazione: Menegazzo Angelo fu Marco, domic. ad Onigo di Pederobba (Treviso) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 155 — Numero del certificato provvisorio: 222 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 10 dicembre 1927 — Ufficio di emissione: Bari — Intestazione: Baffa Luigi fu Salvatore, domic. a Bari — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 156 — Numero del certificato provvisorio: 7132 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: La Spezia — Intestazione: Brancucci Alfonso fu Michele, domic. a La Spezia — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 156-*bis* — Numero del certificato provvisorio: 7131 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: La Spezia — Intestazione: Brancucci Michele di Alfonso, domic. a La Spezia — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 157 — Numero del certificato provvisorio: 7095 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pesaro — Intestazione: Betti Silvano di Francesco, domic. a Montelabate (Pesaro) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 158 — Numero del certificato provvisorio: 12816 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 18 giugno 1927 — Ufficio di emissione: Rovigo — Intestazione: Fornasari Carlo fu Giacomo, domic. a Giacciano-Baruchella (Rovigo) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 159 — Numero del certificato provvisorio: 25542 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 9 aprile 1927 — Ufficio di emissione: Salerno — Intestazione: Ditta Tarallo Francesco-Paolo e fratelli fu Giuseppe — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 162 — Numero del certificato provvisorio: 1924 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Firenze — Intestazione: Ditta fratelli Querci e Franchi di Prato — Capitale: L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 163 — Numero del certificato provvisorio: 4202 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 12 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Rovigo — Intestazione: Chiarioni Mariano fu Francesco, domic. a Canaro (Rovigo) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 164 — Numero del certificato provvisorio: 5254 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 7 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Fiume — Intestazione: Toncasich Fanny fu Giovanni in Lettis, domic. in Abazia (Fiume) — Capitale. L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 165 — Numero del certificato provvisorio: 2086 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 4 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pesaro — Intestazione: Nobili don Adamo fu Girolamo, domic. a Monteciccardo (Pesaro) — Capitale: L. 500.

Ufficio d'ordine del registro smarrimenti: 166 — Numero del certificato provvisorio: 6716 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: «Famiglia cooperativa» di Breguzzo (Trento) — Capitale: L. 400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 167 — Numero del certificato provvisorio: 2644 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 2 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Pavia Maggiorino-Domenico fu Carlo, domic. a Treiso d'Alba (Cuneo) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 168 — Numero del certificato provvisorio: 11434 — Consolidato: 5 % — Data di emissione. 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Treviso — Intestazione: De Coppi Tiziano fu Giovanni, domic. a Tarzo (Treviso) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 168-*bis* — Numero del certificato provvisorio: 4154 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 23 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Treviso — Intestazione: Casagrande Pietro fu Domenico, domic. a Tarzo (Treviso) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 168-*ter* — Numero del certificato provvisorio: 23415 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Treviso — Intestazione: Piccin Domenico fu Giuseppe, domic. a Tarzo (Treviso) — Capitale: L. 100

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 170 — Numero del certificato provvisorio: 14306 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Venezia — Intestazione: Albertelli Giuseppe fu Amadio, domic. a Venezia — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 171 — Numero del certificato provvisorio: 8932 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione. Cacciabue Cristoforo fu Domenico, domic. a Masio (Alessandria) — Capitale: L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè «se l'opponente ne fosse in possesso» i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 31 ottobre 1932 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6871)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 58.

Media dei cambi e delle rendite

dell'11 marzo 1933 Anno - XI

Stati Uniti America (Dollaro)	—
Inghilterra (Sterlina)	68.25
Francia (Franco)	77.30
Svizzera (Franco)	379.45
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.747
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.35
Cecoslovacchia (Corona)	58.22
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.05
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.668
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.50
Olanda (Fiorino)	7.902
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	165 62
Svezia (Corona)	3.62
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	75.30
Id. 3,50 % (1902)	73.325
Id. 3 % lordo	54.60
Consolidato 5 %	84.05
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.825
Id. id. Id. 1940	101.90
Id. id. Id. 1941	101.90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	86.15

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	293798 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Bozino Vera fu Valerio, minore sotto la p. p. della madre Pettinati Maddalena, ved. Bozino, domic. a Sostegno (Novara) . . . . L.	60 —
		per l'usufrutto: Pettinati Maddalena di Virgilio, ved. di Bozino Valerio.	
» Polizza combattenti	5660	Marconi Gennaro fu Nicola, domic. a Rimini (Forlì) . . . »	20 —
Cons. 5 %	384269	Mainardi Vittorio fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Montecucchi Letizia ved. Mainardi, domic. a Torino . . »	2,500 —
3 %	49199	Capitolo Metropolitano di Torino . . . . »	1,410 —
Cons. 5 %	512023 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Sorelle Marcianò Maria in Sarzana Angelo, Caterina in Sarzana Carmelo ed Emma nubile fu Giovanni, domic. in Corleone (Palermo) . . . . »	3,780 —
		per la proprietà: Marcianò Maria fu Vito, moglie di Bentivegna Antonino fu Salvatore, domic. in Palermo.	
»	299263	Ruberto Michele di Ernesto, domic. in Cantalupo del Sannio (Campobasso) - ipotecata . . . . »	1,110 —
3.50 %	757407	Luzzatti o Luzzati Alda di Israele Silvio, moglie di Colombo Ugo fu Abramo, domic. a Milano - vincolata . . . . . »	630 —
»	240550	Creda Giuseppe fu Gaspare, domic. a Macugnaga (Novara) . »	420 —
Cons. 5 %	232701 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Ospedale Pasquale Del Prete di Pontecorvo (Caserta), amministrato dalla locale Congregazione di carità . . . . »	22,500 —
		per l'usufrutto: Del Prete Pasquale fu Antonio, domic. a Pontecorvo (Caserta).	
3.50 %	604434 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Carutti di Cantogno Uberto di Carlo, minore sotto la p. p. del padre e prole nascitura da Carutti di Cantogno Carlo fu Leone, domic. a Orzinecchi (Brescia) . . »	413 —
		per l'usufrutto: Fanny Casaltoli fu Salvatore moglie separata di Carutti di Cantogno Carlo, domic. a Genova.	
»	658218 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente, domic. a Villongo S. Filastro (Bergamo) . . . . »	178.50
		per l'usufrutto: Carutti di Cantogno Carlo fu Leone, domic. a Villongo S. Filastro (Bergamo).	
»	658219 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . »	360.50
		per l'usufrutto: Casaltoli Fanny fu Salvatore moglie separata di Carutti di Cantogno Carlo, domic. a Genova.	
»	237258	Sagrestia della Collegiata di S. Giovanni Battista in Terracina (Roma) . . . . »	395.50

Roma, 31 ottobre 1932 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6877)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*) **Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del Regolamento generale, approvato con il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite. e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato Regolamento

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 %	23484	Compagnia del Corpus Domini in S. Severino (Macerata) vincolata . . . . . L.	7 —
»	181485	Confraternita del SS. Sacramento o Corpus Domini nella Chiesa di S. Giuseppe in S. Severino . . . . . »	3,50
»	196726	Confraternita del Corpus Domini in S. Severino Marche . . »	31,50
»	253737	Compagnia del Corpus Domini in S. Severino - vincolata . . »	3,50
»	372558	Confraternita del Corpus Domini in S. Severino . . . . »	17,50
»	384992	Confraternita del SS. Sacramento o Corpus Domini in S. Severino . . . . . »	7 —
»	406038	Confraternita del Corpus Domini in S. Severino . . . . »	10,50
»	615579	Intestata come la precedente . . . . . »	35 —
Certificato provvisorio obbligazioni delle Venezie	2831	Bian-Rosa Pietro fu Giacomo e fu Petrucco Elisa - capitale . . »	400 —
3,50 %	465086	Giuffrè Concettina di Vincenzo, moglie di Milio Federico fu Basilio, domiciliata a Ficarra (Messina) - vincolata . . . . »	140 —
»	465087	Intestata come la precedente - vincolata . . . . . »	140 —
»	650992	Intestata come la precedente - vincolata . . . . . »	927,50
Cons. 5 % P. C.	7364	Cardinali Isidoro di Antonio, domiciliato in Augliano (Ancona) »	20 —
3,50 %	489792 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: della Casa Antonio fu Pasquale, domiciliato a Napoli . . . . . » per l'usufrutto: della Casa Giuseppe fu Pasquale, domiciliato a Napoli.	42 —
»	489793 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: della Casa Carmine fu Pasquale, domiciliato a Napoli . . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	42 —
Cons. 5 %	515083	Cazzola Guido fu Pietro . . . . . »	100 —
Cons. 5 % P. Littorio	10526	Cazzola Pietro di Guido . . . . . »	50 —
3,50 %	661522 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Gavazzo Rosa, Giannina e Carolina fu Carlo, minori sotto la p. p. della madre Baussè Giuseppina fu Luigi, vedova di Gavazzo Carlo e moglie in seconde nozze di Repetti Giuseppe, domiciliato a Genova . . . . . » per l'usufrutto: Baussè Giuseppina fu Luigi, vedova di Gavazzo Carlo, moglie in seconde nozze di Repetti Giuseppe, domiciliato a Genova.	185,50

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 % Obbligazioni delle Venezie	528	Comune di Noarna (Trento) - Capitale . . . . L.	2,500 —
Cons. 5 %	457645	Foà Elvira fu Cesare, nubile, interdetta, sotto la tutela di Coen Terzo fu Ulisse, domiciliato a Venezia . . . . . . »	15 —
»	457646	Intestata coma la precedente . . . . »	605 —
»	457647	Intestata coma la precedente . . . . »	300 —
»	457648	Intestata coma la precedente . . . . »	3,500 —
3.50 %	728289 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Curti Attilio di Luigi, domiciliato a Cervignano Milano . . . . » per l'usufrutto: Massironi Maria fu Giovanni, vedova di Rossi Giuseppe.	87,50
»	819465	Foà Elvira fu Cesare, nubile, interdetta, sotto la tutela di Coen Terzo fu Ulisse, domiciliato a Venezia . . . . . . »	700 —
Cons. 5 %	433824	Amati Maria fu Mario, minore sotto la p. p. della madre Compatangelo Anna di Oreste, vedova di Amati Mario e moglie in seconde nozze di Pistolese Mario, domiciliato a Napoli »	750 —
»	423459	Casale Michele fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Arnone Domenica fu Antonio, vedova di Casale Antonio, domiciliato a Sala Consilina (Salerno) . . . . »	55 —
»	481398	Galatro Michele di Nicola. minore sotto la p. p. del padre, domiciliato a Sala Consilina (Salerno) . . . . »	215 —
»	175866	Grasso Maria di Gaetano, moglie di Bordone Gaetano, domiciliata a Siracusa - vincolata . . . . »	1,000 —
3.50 %	55803	Madrice Chiesa di Ficarra, rappresentata dall'Arciprete pro-tempore . . . . »	59,50
Cons. 5 %	136023 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Douglas-Scotti Riccardo fu Carlo, domiciliato a Vigoleno (Piacenza) . . . . » per la proprietà: Douglas-Scotti Giuseppe e Carlo fu Filippo, minori sotto la p. p. della madre Cigala-Fulgori Concetta fu Giuseppe, vedova Douglas-Scotti, domiciliati a Vigoleno (Piacenza).	1,170 —
»	512849	Quagliotti Emilio fu Vincenzo, domiciliato a Torino - ipotecata »	200 —

Roma, 28 febbraio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(769)

CONCORSI

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a nove posti di bibliotecario aggiunto in prova nelle Biblioteche governative (gruppo A).

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Vedute le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454,
Veduti il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, la legge 26 luglio 1929, n. 1397, e la legge 12 giugno 1931, n. 777;
Veduta la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;
Veduto il decreto del Capo del Governo 17 dicembre 1932;
Veduto il R. decreto 6 settembre 1928, n. 2717, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle Biblioteche pubbliche governative;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a nove posti di bibliotecario aggiunto in prova (gruppo *A*) nelle Biblioteche governative.

Art. 2.

Nella assegnazione dei posti sarà tenuto conto, per gli invalidi di guerra e per la causa nazionale, nonchè per gli ex combattenti ed orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale, che risultino idonei nel concorso secondo le disposizioni dell'art. 6, commi quinto e sesto, del regolamento approvato con R decreto 6 settembre 1928, n. 2717, rispettivamente delle disposizioni di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, all'art 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, agli articoli 55 e 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e all'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n 777.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 5, devono essere fatte pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle Accademie e Biblioteche), entro il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Nella domanda i candidati devono indicare con esattezza il proprio indirizzo.
A corredo della domanda devono essere uniti i seguenti documenti vidimati e legalizzati nei modi prescritti:
a) certificato di iscrizione al P.N.F. o ai Fasci giovanili di combattimento;
b) atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto i 18 anni e non oltrepassato i 30. Quest'ultimo limite è protratto a 35 anni per gli ex combattenti ed in genere per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, ed a 39 anni per i mutilati ed invalidi di guerra, per i decorati al valore militare e per gli invalidi per la causa nazionale.
Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo d'età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;
c) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparate ai cittadini dello Stato le persone di cui all'art. 1, comma secondo, del R decreto 30 dicembre 1923, n 2960;
d) certificato generale negativo rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;
e) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;
f) certificato da rilasciarsi da un medico condotto municipale o da un medico militare, col quale si attesti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, non ha mai sofferto malattie mentali o nervose, ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento di lavoro.
I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto;
g) documento dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alle leggi sul reclutamento.
I candidati ex combattenti ed invalidi di guerra devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra.
Gli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza;
h) laurea rilasciata dalle Facoltà di lettere e filosofia o di giurisprudenza delle Università del Regno;
i) dichiarazione di essere disposto a prestare servizio nella Biblioteca che sarà designata dal Minstero e in quelle alle quali l'aspirante potrà essere successivamente destinato;
l) fotografia con la firma del condidato, autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;
m) stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, qualora il candidato stesso sia coniugato con o senza prole.
Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) i candidati che siano impiegati di ruolo alla dipendenza dello Stato.
I documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) devono avere la data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.
Le domande dovranno contenere, altresì, l'elencazione dei documenti e dei titoli.

Art. 4.

Al concorso di cui si tratta si applicano le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del regolamento per gli esami di ammissione e di promozione del personale delle Biblioteche governative approvato con R. decreto 6 settembre 1928, n. 2717.

Art. 5.

I vincitori del concorso saranno nominati bibliotecari aggiunti in prova, fatta eccezione per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, ultimo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, i quali saranno, invece, nominati bibliotecari aggiunti (grado 10°, gruppo *A*).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(811)

Concorso a sei posti di ordinatore in prova nelle Biblioteche governative (gruppo B).

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Veduto il R decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vedute le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454;
Veduti il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, la legge 26 luglio 1929, n. 1397, e la legge 12 giugno 1931, n. 777;
Veduta la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;
Veduto il decreto del Capo del Governo 17 dicembre 1932;
Veduto il R. decreto 6 settembre 1928, n. 2717, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle Biblioteche pubbliche governative;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a sei posti di ordinatore in prova (gruppo *B*) nelle Biblioteche governative.

Art. 2.

Nella assegnazione dei posti sarà tenuto conto, per gli invalidi di guerra e per la causa nazionale, nonchè per gli ex combattenti ed orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale, che risultino idonei nel concorso secondo le disposizioni dell'art. 6, commi quinto e sesto, del regolamento approvato con R decreto 6 settembre 1928, n. 2717, rispettivamente delle disposizioni di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, all'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, agli articoli 55 e 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e all'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 5, devono essere fatte pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle Accademie e Biblioteche), entro il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Nella domanda i candidati devono indicare con esattezza il proprio indirizzo.
A corredo della domanda devono essere uniti i seguenti documenti vidimati e legalizzati nei modi prescritti:
a) certificato di iscrizione al P.N.F. o ai Fasci giovanili di combattimento;
b) atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto i 18 anni e non oltrepassato i 30.
Quest'ultimo limite è protratto a 35 anni per gli ex combattenti ed in genere per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, ed a 39 anni per i mutilati ed invalidi di guerra, per i decorati al valore militare e per gli invalidi per la causa nazionale.
Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo d'età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;
c) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparate ai cittadini dello Stato le persone di cui all'art. 1, comma secondo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
d) certificato generale negativo rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;
e) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;
f) certificato da rilasciarsi da un medico condotto municipale o da un medico militare, col quale si attesti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, non ha mai sofferto malattie mentali o nervose, ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento di lavoro.
I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto;
g) documento dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alle leggi sul reclutamento.
I candidati ex combattenti ed invalidi di guerra devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra.
Gli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza;
h) diploma di licenza da Istituto medio di secondo grado o alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure la licenza da Istituti di istruzione professionale di terzo grado;
i) dichiarazione di essere disposto a prestare servizio nella Biblioteca che sarà designata dal Ministero e in quelle alle quali l'aspirante potrà essere successivamente destinato;
l) fotografia con la firma del candidato, autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;
m) stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, qualora il candidato stesso sia coniugato con o senza prole;
Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) i candidati che siano impiegati di ruolo alla dipendenza dello Stato.
I documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) devono avere la data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.
Le domande dovranno contenere, altresì, l'elencazione dei documenti e dei titoli.

Art. 4.

Al concorso di cui si tratta si applicano le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 del regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle Biblioteche governative, approvato con R. decreto 6 settembre 1928, n. 2717.

Art. 5.

I vincitori del concorso saranno nominati ordinatori in prova, fatta eccezione per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, ultimo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, i quali saranno, invece, nominati ordinatori (grado 11°, gruppo *B*).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(812)

Concorso a cinque posti di aiutante in prova nelle Biblioteche governative (gruppo C).

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Vedute le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454;
Veduti il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, la legge 26 luglio 1929, n. 1397, e la legge 12 giugno 1931, n. 777;
Veduta la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;
Veduto il decreto del Capo del Governo 17 dicembre 1932;
Veduto il R. decreto 6 settembre 1928, n. 2717, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione dei personale delle Biblioteche pubbliche governative;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a cinque posti di aiutante in prova (gruppo *C*) nelle Biblioteche governative.

Art. 2.

Nella assegnazione dei posti sarà tenuto conto, per gli invalidi di guerra e per la causa nazionale, nonchè per gli ex combattenti ed orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale, che risul-

tino idonei nel concorso secondo le disposizioni dell'art. 6, commi quinto e sesto, del regolamento approvato con R. decreto 6 settembre 1928, n. 2717, rispettivamente delle disposizioni di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, all'art 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, agli articoli 55 e 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e all'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 5, devono essere fatte pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle Accademie e Biblioteche), entro il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda i candidati devono indicare con esattezza il proprio indirizzo.

A corredo della domanda devono essere uniti i seguenti documenti vidimati e legalizzati nei modi prescritti:

a) certificato di iscrizione al P.N.F. o ai Fasci giovanili di combattimento;

b) atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto i 18 anni e non oltrepassato i 30.

Quest'ultimo limite è protratto a 35 anni per gli ex combattenti ed in genere per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, ed a 39 anni per i mutilati ed invalidi di guerra, per i decorati al valore militare e per gli invalidi per la causa nazionale.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo d'età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;

c) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparate ai cittadini dello Stato le persone di cui all'art. 1, comma secondo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

d) certificato generale negativo rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

e) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

f) certificato da rilasciarsi da un medico condotto municipale o da un medico militare, col quale si attesti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, non ha mai sofferto malattie mentali o nervose, ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento di lavoro.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto;

g) documento dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alle leggi sul reclutamento.

I candidati ex combattenti ed invalidi di guerra devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza;

h) diploma originale o copia autentica di licenza da Scuola media inferiore e alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure diploma di licenza da Scuola complementare (o da Scuola secondaria di avviamento al lavoro) o da Scuola professionale di secondo grado (Scuola industriale o di tirocinio, Scuola commerciale, Scuola agraria pratica);

i) dichiarazione di essere disposto a prestare servizio nella Biblioteca che sarà designata dal Ministero e in quelle alle quali l'aspirante potrà essere successivamente destinato;

l) fotografia con la firma del candidato, autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

m) stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, qualora il candidato stesso sia coniugato con o senza prole.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) i candidati che siano impiegati di ruolo alla dipendenza dello Stato.

I documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) devono avere la data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Le domande dovranno contenere, altresì, l'elencazione dei documenti e dei titoli.

Art. 4.

Al concorso di cui si tratta si applicano le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12 del regolamento per gli esami di ammissione e di promozione del personale delle Biblioteche governative approvato con R. decreto 6 settembre 1928, n. 2717.

Art. 5.

I vincitori del concorso saranno nominati aiutanti in prova, fatta eccezione per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, ultimo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, i quali saranno, invece, nominati aiutanti (grado 13°, gruppo *C*).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(813)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.